

ORDINANZA SINDACALE

N. 27	OGGETTO DIVIETO DI UTILIZZO PETARDI ED ERTIFICI PIROTECNICI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO, DAL 31 DICEMBRE 2024 AL 01 GENNAIO 2025
DATA 30/12/2024	

IL SINDACO

Premesso che

- in occasione delle festività di San Silvestro è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno;
- tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili, spesso senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dallo scoppio di petardi crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o investimento;
- l'Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi la tutela del benessere dei cittadini e degli animali in genere;
- è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria e che pertanto una limitazione degli stessi si traduce prevedibilmente in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- tali comportamenti possono, altresì, procurare ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifici che vadano ad investire cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, arredi pubblici, veicoli privati, ecc.;

Richiamate

- la circolare del Ministero dell'Interno – Capo della Polizia – nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 che ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 e le annesse linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

Visti

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;
- gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- l'articolo 5, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.577/PAS/U/017638//XV.H.8 del 14 dicembre 2018 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno;
- la circolare Min interno n° 557/PAS/U/016223/XV.H.8 del 02.12.2022;
- la nota Prefettura di Roma con allegata la circolare n. 557/PAS/U/016223/XV.H.8 del 02.12.2022;
- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Atteso che sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio cittadino;

ORDINA

Per quanto in premessa descritto:

dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2023 alle ore 24.00 del 01 gennaio 2024

al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. **il divieto assoluto** di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria FI, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2. **il divieto di utilizzo** di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. **il divieto di impiego** di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta: 50,00 € ai sensi della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

RACCOMANDA

- a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura "CE ";
- b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

AVVERTE

- Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante rituale pubblicazione oltre che diffusione sul sito istituzionale ed è immediatamente esecutiva.

DISPONE

L'INVIO A :

- PREFETTURA ROMA – Via IV Novembre 119/A ROMA protocollo.prefrm@pec.interno.it
per conoscenza
- Ai Dirigenti Area Amministrativa, SUAP, LL.PP., Urbanistica, Patrimonio Comune di Rocca di Papa
per conoscenza
- COMANDO P.L. – SEDE per esecuzione
- PROT. CIVILE - Pro.Ci.Co e A.S.A. per conoscenza
- COMMISSARIATO P.S. – FRASCATI dipps172.5500@pecps.poliziadistato.it
per esecuzione
- SERVIZIO P.S. ALBANO LAZIALE - Borgo Garibaldi, 7 comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it
per esecuzione
- STAZIONE C.C. – ROCCA DI PAPA trm24481@pec.carabinieri.it
per esecuzione
- COMANDO COMPAGNIA CC. NORM FRASCATI trm21350@pec.carabinieri.it
per esecuzione
- Alla Segreteria Generale per raccolta

Rocca di Papa, 30.12.2024

Firmato digitalmente IL SINDACO
Massimiliano Calcagni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Massimiliano Calcagni in data 30/12/2024